

24/80-usc

Roma, 23 settembre 2024

Spettabile
Banca d'Italia
Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Via delle Quattro Fontane 121/123
00184 – Roma

Oggetto: UNIREC – Contributo nell'ambito della consultazione pubblica concernente le disposizioni della Banca d'Italia per il recepimento della Direttiva UE 2021/2167 sugli acquirenti e sui gestori di crediti deteriorati (SMD – Secondary Market Directive)

Premesse

UNIREC – Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito, Associazione aderente a Confindustria SIT – è stata fondata nel 1998, vanta oltre 20 anni di attività e riunisce quasi 200 imprese dei servizi a tutela del credito, pari a oltre il 70% del mercato italiano del settore. Le imprese associate ad UNIREC operano in forza di autorizzazione ex art. 115 TULPS o 106 TUB e svolgono, per conto di Committenti titolari di un credito, un servizio che comprende gli interventi che rientrano nel percorso di confronto con il debitore durante il quale le due parti si accordano per trovare una soluzione a fronte di obbligazioni non adempiute, come rate scadute, bollette non pagate o fatture non evase. Le aziende associate a UNIREC garantiscono piani di rientro sostenibili e soluzioni personalizzate per ogni singolo cliente.

Tra le Committenti di UNIREC figurano banche, società finanziarie e di leasing, di noleggio, di telecomunicazioni, di energia e pubblica utilità, PMI e grandi imprese, Pubblica Amministrazione, sia centrale che locale. Nel 2023 le Associate UNIREC hanno gestito 37 milioni di pratiche in conto terzi, per un controvalore di 174 miliardi di euro.

Oltre ad aderire a Confindustria SIT, UNIREC è membro della Federazione Europea delle Associazioni Nazionali del Comparto (FENCA). Nel 2014 insieme ad alcune delle principali Associazioni dei Consumatori ha creato il FORUM UNIREC – CONSUMATORI, un tavolo di lavoro strutturato e permanente che ha redatto l'unico Codice di condotta riconosciuto a livello europeo e che si pone come obiettivo la promozione della co-regolamentazione, la tutela del consumatore e della professionalità degli addetti del settore.

Proprio in ragione delle esperienze e dei volumi di mercato riuniti da UNIREC, l'Associazione gode di una prospettiva privilegiata rispetto alle attività oggetto della Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, dalla quale sorgono le osservazioni di cui al presente documento.

Osservazioni di carattere generale

UNIREC desidera esprimere soddisfazione ed apprezzamento per l'impianto complessivo, materializzato *in primis* con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 116/2024 recante il recepimento della Direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti, e successivamente con le modifiche apportate da Banca d'Italia alle proprie disposizioni per l'attuazione della Direttiva.

Il provvedimento tiene adeguatamente conto delle principali caratteristiche e della composizione del mercato nazionale della tutela del credito, all'interno del quale sono state peraltro recepite anche alcune delle considerazioni rese dall'Associazione nell'ambito della procedura di pubblica consultazione, indetta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva di cui sopra.

Cionondimeno, il presente contributo intende stimolare Banca d'Italia, e tutte le Istituzioni preposte, a svolgere delle ulteriori valutazioni rispetto a quanto di seguito rappresentato in riferimento alle Disposizioni di vigilanza per la gestione dei crediti in sofferenza (*di seguito Disposizioni 114*) e alle Disposizioni di Trasparenza:

1. Disposizioni 114

1.1 Destinatari della disciplina (Parte Prima, Capitolo 2, Sezione I, Paragrafo 4)

Il paragrafo 4 relativo ai "*Destinatari della disciplina*" individua, correttamente, il perimetro di applicazione relativo alle società veicolo di cartolarizzazione ex Legge 30 aprile 1999, n. 130 (L. 130/1999), riproponendo i contenuti della normativa primaria. In sostanza, il testo rappresenta l'esclusione dall'applicazione della normativa:

- (a) *tout court*, per le operazioni che si qualificano come cartolarizzazioni ai sensi del Reg. (UE) 2017/2402 (art. 114.2, comma 2 TUB); ma
- (b) **non** con riguardo alle operazioni domestiche, che pure si qualificano come "cartolarizzazione" ai sensi della L. 130/1999 (i.e., le operazioni che prevedono la creazione di una sola classe di titoli e che, per l'effetto, non determinano la segmentazione del rischio in classi – c.d. *monotranche*)¹.

Non è intenzione della scrivente entrare nel merito del contenuto delle norme sopra richiamate, che peraltro afferiscono al livello primario delle disposizioni di attuazione della Direttiva NPL e che non sono, quindi, oggetto di questa consultazione.

Piuttosto, potrebbe essere oggetto di chiarimento nel contesto delle Disposizioni 114 l'ambito di applicazione delle Disposizioni di vigilanza con riguardo alle cartolarizzazioni *monotranche*, individuando per l'effetto gli obblighi gravanti (ove ve ne siano) in capo ai gestori di crediti autorizzati, alle banche o agli intermediari 106 TUB.

Al riguardo, da una lettura combinata della normativa primaria e dei Documenti di Consultazione **non risulta una differenza di trattamento** tra le due forme di cartolarizzazione con riferimento all'applicazione del D.lgs. 116/2024. Sintetizzando:

- (1) le società veicolo di cartolarizzazione "europee" sono esentate dall'applicazione del D.lgs. 116/2024 per espressa previsione legislativa (in linea con l'art. 2, comma 4 della

¹ A mero scopo di chiarezza, ai fini delle valutazioni che seguono non sono considerate le operazioni di cartolarizzazione di immobili e proventi di cui all'articolo 7.2 L.130/1999, il cui oggetto di investimento non è costituito da crediti pecuniari.

Direttiva NPL) e, quindi, le nuove previsioni introdotte nel TUB non si applicano; e

- (2) le cartolarizzazioni *monotranche*, invece, non sono parte dell'esclusione (perché non si qualificano come cartolarizzazioni ai sensi del Reg. (UE) 2017/2402) e, pertanto, astrattamente, le relative società veicolo si qualificerebbero come "acquirenti di crediti" e dovrebbero dunque nominare un gestore autorizzato. Tuttavia, tale obbligo già grava su tali società veicolo in considerazione della necessità di nominare una banca o un intermediario autorizzato 106 TUB quale soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti (art. 2 comma 3 lett. c) L. 130/1999) (e, peraltro, lo stesso vale per una cartolarizzazione "europea"): dunque, trova pieno adempimento il rispetto dell'obbligo di nomina di cui all'art. 114.3 comma 2 TUB. Del pari, gli obblighi accessori a carico dell'acquirente (e.g., segnalazioni, centrale rischi) restano sostanzialmente i medesimi.

Il chiarimento di cui sopra **appare critico ed estremamente rilevante per il settore del recupero credito**, tanto per le conseguenze in termini di gestione del comparto delle cartolarizzazioni in Italia, tanto per le potenziali ricadute in termini di contestazioni (anche strumentali) mosse dai debitori nel corso del processo di gestione e recupero dei crediti. È dunque essenziale definire in modo univoco gli obblighi a carico delle SPV di cartolarizzazione *monotranche*, considerato inoltre che la questione ha un rilievo solo nazionale in quanto la disciplina applicabile nel caso di specie è solo quella della L.130/1999 (e quindi il coordinamento tra norme può essere realizzato solo a livello disciplina nazionale e non nel testo della Direttiva NPL).

Ciò detto, alla luce di quanto sopra si chiede alla Banca d'Italia di integrare il testo delle Disposizioni 114 per chiarire l'ambito di applicazione delle norme introdotte dal D.lgs. 116/2024 escludendo espressamente le operazioni di cartolarizzazione non rientranti nel perimetro di applicazione del Reg. (UE) 2017/2402 (nel senso che la nomina del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti – master servicer – da parte della società veicolo costituisce pieno adempimento di tali norme e che non vi sono peraltro altri adempimenti in caso di cartolarizzazioni *monotranche*).

1.2 Operazioni di investimento in proprio / società collegate e conflitto di interessi (Parte Prima, Capitolo 2, Sezione I, Paragrafi 2 e 6)

Le Disposizioni 114 includono disposizioni di dettaglio in materia di organizzazione del gestore ma non offrono indicazioni specifiche con riguardo al tema dei conflitti di interesse e del rapporto del gestore autorizzato con eventuali società controllate e collegate. In tal senso, infatti, sembra disporsi soltanto che:

- (a) ai fini del rilascio della propria autorizzazione all'attività, la Banca d'Italia verifica soltanto che non sussistano "*impedimenti all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza con riferimento: o al gruppo di appartenenza del gestore di crediti in sofferenza; o a eventuali stretti legami² tra il gestore di crediti in sofferenza, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti*" (1.2.1 par. 2); e
- (b) in linea generale, l'intermediario si dota di modelli e procedure idonei a "*prevenire [nb. non gestire] i conflitti di interesse*" (1.5.1 par. 6).

Questa tendenziale carenza di indicazioni univoche, unitamente al fatto che il gestore autorizzato ex art. 114 non può acquistare e gestire crediti *in via principale* (v. par. 2.4 sopra), pone alcune questioni

² La definizione di "stretti legami" di cui alle Disposizioni 114 ricomprende "*rapporti tra un gestore di crediti in sofferenza e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla il gestore di crediti in sofferenza; 2) è controllato dal gestore di crediti in sofferenza; 3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla il gestore di crediti in sofferenza; 4) partecipa al capitale del gestore di crediti in sofferenza in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dal gestore di crediti in sofferenza in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto*".

di carattere rilevante con riguardo a casi pratici che potrebbero verosimilmente verificarsi, ed in particolare:

- (1) il caso in cui un intermediario autorizzato ex 115 TULPS acquisti un credito, affidi la gestione ad un gestore 114.2 TUB e poi richieda l'affidamento dell'attività di recupero crediti tramite esternalizzazione; e/o
- (2) il caso in cui una società che acquisti crediti *non-performing* ed il gestore autorizzato 114.2 TUB abbiano lo stesso socio (*i.e.*, un soggetto che abbia partecipazioni rilevanti in entrambe).

Sul punto, potrebbe essere opportuno un chiarimento, fermo restando che le attività sopra rappresentate non sembrano di per sé vietate dalla normativa primaria e dalla Direttiva NPL e che eventuali conflitti di interesse potrebbero essere in ogni caso gestiti, come già avviene per altri intermediari vigilati, attraverso forme di separazione fisica e gestionale (e.g. *chinese walls*) e strumenti di separazione patrimoniale.

In definitiva, si ritiene opportuno chiedere alla Banca d'Italia un intervento nelle sezioni relative ai conflitti di interesse per (i) sostituire il termine "prevenire" con "gestire" i conflitti di interessi, anche qualora sussistano stretti legami con gli acquirenti di crediti; e (ii) chiarire in via esemplificativa tali modalità di gestione in caso di debitori gestiti con riguardo ai quali siano affidati in gestione crediti di acquirenti diversi e/o di titolarità del gestore autorizzato.

1.3 Acquisto e gestione di crediti in proprio (Parte Prima, Capitolo 2, Sezione II, Paragrafo 1)

Il testo conferma con poche disposizioni, che l'attività del gestore autorizzato ex art. 114.2 TUB può ricomprendere l'acquisto e la gestione per conto proprio (l.2.II, par. 1) ma che la stessa deve avvenire "*in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi*".

In linea generale questa restrizione non sembra trovare una ragione espressa nella normativa primaria e nel testo della Direttiva NPL, anche perché la definizione di "*acquirenti di crediti*" ivi contenuta si limita a dire che è acquirente "*qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente creditizio che acquisisce i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato [...]*" e quindi non esclude l'acquisto in proprio da parte dei gestori o lo limita.

Inoltre, va rilevato che il concetto di "*subordinazione*" non è declinato nel testo delle Disposizioni 114 in misura *quantitativa* o *qualitativa* (individuando metriche precise per determinare la condizione di subordinazione del recupero crediti per conto proprio). Se questa scelta relazionale lascia all'autorità di vigilanza una certa elasticità per consentire la corretta valutazione del caso concreto, dall'altra però si dà luogo a potenziali contrasti interpretativi in merito all'effettivo significato della disposizione³.

Sotto questo aspetto, dunque, **si chiede di riconsiderare la formula impiegata nel paragrafo eliminando il riferimento alla subordinazione, fermo restando che l'intermediario dovrà in ogni caso sottostare alle previsioni del quadro regolamentare applicabile e sempre sul presupposto della completa separazione degli attivi di titolarità del gestore di crediti e delle somme di pertinenza dei propri clienti.** In tal senso, i modelli organizzativi propri del gestore dovranno riflettere adeguatamente la separazione patrimoniale ed operativa e l'effettiva gestione dei casi di conflitto di interesse mediante *chinese walls* o altre forme di separazione operativa.

In alternativa, si chiede di valutare se chiarire il significato del lemma "subordinazione" nel contesto delle attività svolte dal gestore di crediti in sofferenza.

³ Al riguardo, ad esempio, si consideri il caso del gestore di crediti che acquisti, in proprio, poche posizioni, numericamente inferiori rispetto al totale dei crediti gestiti, ma significativamente superiori per valori; o, per contro, il caso in cui il gestore di crediti acquisti un portafoglio numericamente significativo di crediti, dal ridottissimo valore unitario.

1.4 Esternalizzazione dell'attività di recupero crediti (Parte Prima, Capitolo 2, Sezione V, paragrafo 1)

Nei paragrafi relativi alla procedura di autorizzazione (l.2.V, nota 4) si rappresenta che *“Per il rilascio dell'autorizzazione si richiede che il gestore di crediti in sofferenza svolga almeno l'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dal debitore ceduto [...], da sola o congiuntamente alle attività previste dall'art. 114.1 comma 1, lettera b), punti 2) ,3) e 4). Di conseguenza, i soggetti diversi dagli intermediari vigilati che intendono svolgere [l'attività indicate] [sic] all'art. 114.1 comma 1, lettera b), punti 2) ,3) e 4) con riguardo a crediti in sofferenza come definiti dalle presenti disposizioni, chiedono l'autorizzazione come gestore di crediti in sofferenza e svolgono le richiamate attività congiuntamente a quella di riscossione e recupero dei pagamenti. Resta ferma la possibilità per i gestori di crediti in sofferenza di esternalizzare le [attività diverse dalla riscossione e dal recupero] con riguardo a crediti in sofferenza come definiti dalle presenti disposizioni”*.

Il contenuto della nota non sembra pienamente coerente con il contenuto delle Disposizioni 114 e potrebbe dunque generare potenziali contrasti interpretativi. In particolare

- (a) in primo luogo, la nota potrebbe interpretarsi nel senso che il gestore autorizzato ex 114 TUB debba *necessariamente* svolgere l'attività di riscossione e recupero (che è poi la principale attività svolta dalle società autorizzate ex 115 TULPS) e che la stessa *non* possa essere delegata immediatamente dopo l'avvio delle attività⁴; e
- (b) in secondo luogo, che le attività diverse dal recupero crediti in senso stretto (rinegoziazione dei termini e condizioni contrattuali, gestione dei reclami, informativa al debitore) non siano esternalizzabili.

La potenziale limitazione dell'ambito di esternalizzazione, che non trova riscontro della Direttiva NPL⁵ e non è meglio specificata all'interno delle Disposizioni 114, sembra peraltro creare potenziali contrasti con la successiva Parte Prima, Capitolo 5, Sezione IV in materia di esternalizzazione delle attività di gestione di crediti in sofferenza.

Sotto questo aspetto appare opportuno un chiarimento, allo scopo di assicurare conformità con la legislazione primaria e con le altre sezioni delle Disposizioni 114 e consentire in modo inequivoco l'esternalizzazione a terzi della funzione di recupero e riscossione e delle altre attività di gestione di crediti in sofferenza (sia pure entro i limiti dettati dalla Direttiva NPL)⁶. In tal senso, si renderebbe utile l'inserimento di un inciso del seguente tenore *“ferma restando la possibilità*

⁴ Questa previsione, certamente di forte impatto, sembra peraltro non allineata a quanto disposto successivamente in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali (l.5.IV par. 1), sezione in cui (i) in linea generale, non sembra che determinate attività non possano essere esternalizzate, fermo restando il rispetto dei presidi di controllo dell'operatività da parte del gestore autorizzato (ii) con specifico riguardo all'attività di recupero e riscossione, viene prevista, tra le informazioni da richiedere ai fini della tenuta del registro dei rapporti di esternalizzazione, *“l'eventuale licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”* (con ciò evidentemente intendendo che possano essere affidate a tali società le attività di recupero). Inoltre, il contenuto della nota pare in contrasto con lo stesso testo del paragrafo relativo all'autorizzazione, laddove si chiede di produrre informazioni in merito ai contratti di esternalizzazione *“sottoscritti o in via di sottoscrizione”*.

⁵ Cfr. art. 12 della Direttiva. Resta ferma la regola secondo cui è vietato esternalizzare a un fornitore di servizi di gestione dei crediti *tutte* le attività di gestione dei crediti contemporaneamente.

⁶ Fermo restando che, è lo stesso D.lgs. 116/2024 a stabilire in modo chiaro (art. 3) che *“Non costituisce attività di gestione di crediti in sofferenza ai sensi del capo II del titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'attività di recupero stragiudiziale di crediti in sofferenza esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, da soggetti titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per conto [...] di gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come introdotto dal presente decreto”*, con ciò espressamente autorizzando l'esternalizzazione della funzione di recupero in favore di terzi, fermo restando, ovviamente, il rispetto dei presidi di controllo e sorveglianza approntati dalle Disposizioni 114.

di esternalizzare le attività di gestione di crediti in sofferenza secondo le forme ed i limiti di cui alla successiva Parte Prima, Capitolo 5, Sezione IV” o altra formula equivalente.

Per completezza, si segnala inoltre che:

- (a) i richiami alla normativa primaria dovrebbero essere rivisti, poiché, al secondo rigo della nota, il riferimento corretto è all’ “art. 114.1, comma 1, lettera b), punto 1)”; e
- (b) nel testo si trova espressione “[...] *intendono svolgere [l’attività indicate]*”, (si tratta, evidentemente, soltanto di *lapsus calami* da rettificare), e
- (c) si può valutare alla luce di quanto sopra l’integrazione della definizione di “*fornitori di servizi di gestione di crediti in sofferenza*” per inserire un espresso riferimento alle agenzie di recupero crediti ex art. 115 TULPS.

1.5 Istruttoria e valutazione della Banca d’Italia per società di nuova costituzione e società già costituite (Parte Prima, Capitolo 2, Sezione V, Paragrafo 4 e Sezione VI, Paragrafo 3).

Le Disposizioni 114, in linea con i contenuti ed i principi generali della normativa primaria, sono chiare nel prevedere l’applicazione del *principio di proporzionalità* tanto con riguardo alla predisposizione del programma di attività (I.2.II, par.1) tanto a livello organizzativo e contabile e con riguardo al sistema dei controlli interni (I.5.I, par. 4, I.5.II, par. 2, I.5.III, par. 2).

Di tale principio sembra tenersi conto anche con riguardo alle regole che sovrintendono l’attività transfrontaliera, allorché si richiede all’intermediario di rappresentare alla Banca d’Italia, in caso di insediamento in altro stato UE o di avvio delle attività in libera prestazione di servizi, di dare atto delle “*misure adottate per adeguare le procedure interne, l’assetto organizzativo e i controlli interni*” (I.6.III, par. 1.1 num. 6) e par. 2.1). Lo stesso vale per le attività svolte in Stati non UE (parr. 4 ss.).

Posto dunque che quanto sopra non appare contestabile, si suggerisce quindi di tenere conto espressamente di tali circostanze ai fini della valutazione condotta dalla Banca d’Italia nel contesto della procedura di autorizzazione (per quanto, come detto, tale valutazione debba intendersi già implicitamente dovuta nel contesto più generale delle Disposizioni 114 e della normativa primaria).

In considerazione di quanto precede, **si richiede all’autorità di vigilanza di valutare l’integrazione delle sezioni I.2.V., par. 4 e I.2.VI, par. 3, allo scopo di rappresentare espressamente che la Banca d’Italia tiene conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle dimensioni della società richiedente, del programma di attività e dell’eventuale richiesta di autorizzazione all’attività transfrontaliera, in applicazione del principio di proporzionalità.**

1.6 Modalità di tenuta delle somme ricevute dai debitori (Parte Prima, Capitolo 3, Sezione IV, Paragrafo 3)

Nel paragrafo sopra menzionato, relativo alle modalità di gestione delle somme ricevute dai debitori:

- (a) in linea generale, nel testo si fa riferimento all’apertura da parte dell’intermediario di “conti” al plurale, mentre nella Parte Prima, Capitolo 2, Sezione III si fa riferimento ad un solo “conto” (singolare). L’apertura di più conti correnti renderebbe sostanzialmente più agevole la gestione degli incassi dei debitori e la loro redistribuzione ai clienti, senza costituire un rischio per gli acquirenti di crediti poiché su tali conti insiste una segregazione patrimoniale *ex lege* (cfr. art. 114.7 TUB). Si prega quindi di chiarire se il gestore possa aprire più di un conto corrente su cui far pervenire gli accrediti da parte dei debitori gestiti; e
- (b) dal punto di vista pratico, le Disposizioni 114 prevedono che le somme incassate in contanti dai debitori ceduti debbano essere depositate sul conto segregato nei tempi

più brevi ed in ogni caso entro e non oltre “un giorno lavorativo dall’avvenuto incasso”. Al riguardo, si prega di chiarire se tale limite valga anche per il pagamento eseguito mediante assegni posto che, in tal caso, il termine di un giorno per l’accredito potrebbe non essere soddisfatto nella pratica.

Al riguardo, si richiede all’autorità di vigilanza di valutare una revisione del paragrafo 3 in materia di conti correnti segregati per chiarire quanti conti correnti segregati possano essere aperti da un singolo gestore di crediti in sofferenza e se il termine di un giorno per l’accredito delle somme ricevute in contanti dai debitori valga anche per gli assegni.

1.7 Investimenti in immobili (Parte Prima, Capitolo 3, Sezione V)

Le Disposizioni 114 includono una apposita sezione relativa agli investimenti in immobili, che sono funzionali all’attività di recupero e devono essere accompagnati dall’adozione di presidi operativi e gestionali.

Mentre le linee di azione in caso di investimento diretto in immobili sono chiare, minore attenzione è riservata al caso (verosimile nella pratica) di investimento in immobili realizzato tramite una società integralmente collegata, costituita con lo scopo di servire una singola operazione immobiliare o del cliente.

È in effetti opportuno considerare che, se da un lato con riguardo agli incassi percepiti dai debitori ceduti opera una segregazione patrimoniale *ex lege*, lo stesso non può dirsi per gli investimenti immobiliari.

Per questioni di economia gestionale e semplicità nella dismissione, si può dunque ipotizzare la costituzione di *Newco* (con capitale detenuto rispettivamente dalla società di gestione dei crediti in sofferenza o dallo stesso acquirente), per mezzo delle quali realizzare singole operazioni di valorizzazione immobiliare.

A tal riguardo, si richiede all’autorità di vigilanza di valutare una revisione della Sezione V per prevedere espressamente la possibilità di realizzare l’attività strumentale di gestione di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti direttamente o per il tramite di società interamente controllate dalla società di gestione di crediti in sofferenza o dagli stessi acquirenti di crediti.

1.8 Attività di gestione di crediti in sofferenza (Parte Prima, Capitolo 4, Sezione VI, Paragrafo 3)

Meritevolmente, le Disposizioni 114 propongono una definizione orientativa delle attività svolte dal gestore con riguardo alla riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore: *“Il gestore di crediti in sofferenza di norma: monitora le scadenze dei crediti in sofferenza gestiti; avvia e segue lo svolgimento delle procedure esecutive; dispone, nei limiti consentiti dalla normativa e ove previsto dal contratto, la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali, dei prestiti; monitora il complessivo andamento degli incassi, anche al fine di verificare l’eventuale raggiungimento dei “trigger event” ove definiti nel contratto con cui è stato conferito l’incarico”*.

Tale previsione è indubbiamente utile per individuare l’ambito di attività del gestore; proprio per questo motivo, ed allo scopo di evitare incertezze interpretative che potrebbero dar luogo ad eccezioni pretestuose da parte dei debitori, si ritiene opportuna una revisione della formula impiegata per ricomprendere non soltanto le procedure esecutive ma anche i giudizi di cognizione che potrebbero avere ad oggetto i crediti gestiti (e.g., accertamenti negativi, opposizioni, giudizi di accertamento e condanna etc.).

A tal riguardo, si suggerisce di modificare la parte della definizione relativa alle attività giudiziali, secondo il testo che segue o secondo altra formula equivalente: “avvia e segue lo svolgimento

delle procedure giudiziali (di cognizione, e.g., accertamento e condanna, ed esecutive) attribuendo mandato a legali di propria fiducia in nome e per conto dell'acquirente di crediti.

Il testo potrebbe essere poi esteso, per completezza, individuando anche altre attività generalmente svolte dal gestore come il rintraccio del debitore, il contatto e la trasmissione di comunicazioni di sollecito di pagamento.

Da ultimo sempre con riguardo a quanto sopra, **si chiede infine di chiarire se l'attività svolta dai gestori autorizzati ex articolo 114 TULPS ricomprenda la "redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile anche per fini di deducibilità fiscale" e se, più in generale, sia con riguardo ai crediti in sofferenza che con riguardo all'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a), le attività che possono essere svolte dal gestore di crediti ricomprendano tutte le attività di recupero stragiudiziale previste dall'articolo 115 TULPS.**

1.9 Esternalizzazione (Parte Prima, Capitolo 5, Sezione IV, Paragrafi 1 ss.)

Le Disposizioni 114 ricomprendono una sezione in materia di esternalizzazione che, al suo interno, detta i requisiti formali ed i principi generali relativi all'esternalizzazioni di funzioni aziendali.

Il testo è tendenzialmente chiaro ed univoco nella sua formulazione, fermo restando che, al suo interno, si potrebbero chiarire alcuni aspetti di dettaglio a beneficio dell'ordinato svolgimento delle attività:

- (a) in linea generale, un primo chiarimento potrebbe essere apportato, nel senso che *tutte le attività* di gestione di crediti in sofferenza possono essere esternalizzate, ma non per la totalità dei crediti gestiti, o che in alternativa le diverse attività di gestione dei crediti in sofferenza possono essere tutte oggetto di esternalizzazioni, ma con riguardo a crediti diversi. In sostanza, il chiarimento riguarderebbe il trattamento delle operazioni di esternalizzazione nei seguenti due casi:
 - (i) il caso in cui *tutte* le operazioni di gestione di crediti in sofferenza relative a determinati portafogli di crediti siano oggetto di esternalizzazione (ad es. ad un'agenzia di recupero stragiudiziale di crediti ex art. 115 TULPS), fermo restando che il gestore autorizzato 114.2 TUB conserva la gestione di altri portafogli; e
 - (ii) il caso in cui solo parte delle attività sia esternalizzata ma che, a seconda dei portafogli/crediti gestiti, tutte le attività di gestione di crediti in sofferenza siano esternalizzate (ma non in contemporanea su tutti i portafogli),

il tutto fermo restando il principio per il quale il gestore di crediti autorizzato non può costituire un mero *empty shell*; e

- (b) inoltre, si potrebbe chiarire se le operazioni descritte all'articolo 114.1, comma 1 lettera b) siano esternalizzabili a soggetti *non dotati* della licenza di cui all'articolo 115 TULPS; ciò in quanto l'articolo richiamato riporta al suo interno un elenco di quattro attività che sembrano tutte sostanzialmente riconducibili al concetto di *recupero stragiudiziale di crediti* già proprio della disciplina dell'articolo 115 TULPS e specificato nelle indicazioni dell'autorità competente⁷;

Alla luce di quanto sopra, **si richiede all'autorità di vigilanza di specificare (i) i limiti all'attività di esternalizzazione di funzioni aziendali da parte dei gestori di crediti, in particolare se sia possibile esternalizzare contemporaneamente tutte le funzioni relative ad un portafoglio di**

⁷ Cfr. Circolare del Ministero dell'Interno 557-PAS-6909-120151 (e relativo Allegato A).

crediti (mantenendo tali funzioni per altri); (ii) chiarire se talune attività possano essere esternalizzate a soggetti non dotati della licenza 115 TULPS.

1.10 Operatività in Italia dei gestori di crediti dell'Unione Europea (Parte I, Capitolo 6, Sezione IV)

Le Disposizioni 114 individuano le regole relative all'operatività dei gestori di crediti UE nel quadro della normativa nazionale della Direttiva NPL.

Il principale punto di attenzione riguarda il paragrafo 1.2 sulle *"attività esercitabili"* in cui si specifica che *"Nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia e ivi incluse le norme di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167, la succursale può esercitare le attività di gestione di crediti per le quali il gestore di crediti UE è autorizzato nel paese d'origine nei limiti e alle condizioni previste dal Titolo V, Capo II del TUB come attuato dalle presenti disposizioni per i gestori di crediti in sofferenza italiani, nonché dalle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti"*.

Comprendiamo dal riferimento ai *limiti previsti dal Titolo V, Capo II* che il gestore UE non possa gestire in Italia crediti diversi dalle sofferenze bancarie, ma si ritiene utile che tale concetto sia adeguatamente rappresentato per evitare potenziali interpretazioni distoniche con le finalità ed i contenuti della norma.

In definitiva, si richiede all'autorità di vigilanza di valutare una integrazione per chiarire che i gestori di altri Stati UE possano prestare in Italia attività di gestione esclusivamente con riguardo a crediti in sofferenza.

1.11 Crediti oggetto di cessione prima dell'entrata in vigore delle norme introdotte dal D.Lgs. 116/2024 (Parte I, Capitolo 10, Sezione II, parr. 1 e 2)

La disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. 116/2024 è chiara nel prevedere che *"[l]e disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data"*.

Da quanto sopra si ricava pacificamente che i crediti in sofferenza ceduti dal sistema bancario prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione si intendono esclusi dal perimetro di applicazione delle nuove norme e pertanto non sono soggetti all'obbligo di affidamento di cui all'articolo 114.3 e agli obblighi che da tale affidamento derivano (e.g. segnalazione in Centrale Rischi).

Tuttavia, quanto sopra non esclude che un soggetto che abbia acquistato crediti in sofferenza prima dell'entrata in vigore delle nuove norme (e.g., un soggetto che abbia acquistato crediti in *default* ai sensi dell'articolo 2 del DM. 53/2015), possa, comunque, affidare tali crediti in gestione ad un gestore di crediti in sofferenza per procedere al recupero del credito; ciò in quanto tale attività può essere svolta dal gestore ai sensi dell'articolo 114.3, comma 1, lett. a).

Alla luce di quanto sopra, potrebbero sorgere dubbi interpretativi in merito al contenuto dei paragrafi relativi alle segnalazioni (I.10.II), in quanto non vi è una espressa distinzione delle categorie di crediti soggette a segnalazione (anche se tali obblighi dovrebbero sussistere *esclusivamente* con riguardo ai c.d. *crediti in sofferenza* acquistati dopo l'entrata in vigore delle nuove norme).

Alla luce di quanto sopra, **si richiede all'autorità di vigilanza di chiarire (i) che i crediti in sofferenza oggetto di acquisto prima dell'entrata in vigore delle nuove norme siano esclusi dall'obbligo di affidamento ad un gestore di crediti, come previsto dalla disciplina di rango primario, ma (ii) che gli stessi possono essere affidati ad un gestore di crediti, senza che ciò comporti l'obbligo di esecuzione delle segnalazioni di vigilanza e della partecipazione alla Centrale Rischi con riguardo a tali crediti.**

1.12 Bilancio dell'impresa (Parte Prima, Capitolo 10, Sezione II, Paragrafo 6)

In linea con la regolamentazione di altri intermediari, si prevede che nell'ambito della vigilanza informativa i gestori di crediti in sofferenza debbano trasmettere alla Banca d'Italia il proprio bilancio, assieme alla documentazione di corredo.

La normativa primaria riconduce i gestori autorizzati di crediti in sofferenza tra gli enti sottoposti a regime intermedio (cfr. art. 2 D.Lgs. 116/2024) e quindi il bilancio è oggetto di revisione legale.

A scopo di chiarezza, **si richiede all'autorità di vigilanza di valutare se specificare che il bilancio oggetto di trasmissione non segue schemi particolari propri della normativa bancaria, ma si sostanzia nell'ordinario bilancio civilistico oggetto di revisione. Si chiede di chiarire altresì che non sono oggetto di trasmissione schemi di bilancio riclassificato o altre elaborazioni di dati.**

1.13 Operatività degli Intermediari 106 TUB (rif. Circolare 288 del 3 aprile 2015)

In conformità ai contenuti della normativa primaria (cfr. art. 114.3, primo comma, TUB), l'attività di gestione dei crediti in sofferenza può essere svolta anche dagli intermediari autorizzati 106 TUB. Le Disposizioni 114 tengono conto di tali previsioni prevedendo una disciplina specifica (I.11.I e II.1.II) che individua il complesso delle norme applicabili.

Questo sistema di disposizioni, però, sembra porsi formalmente in contrasto con il contenuto della Circolare 288, Titolo I, Capitolo 3, Sez. 3, paragrafo 1, nella parte in cui individua il "*recupero crediti di terzi*" tra le c.d. attività connesse. Il principale punto di attenzione, oltre alla necessità di un coordinamento con le Disposizioni 114, sta nella circostanza che le attività di recupero sono inquadrare tra quelle svolte "*in via accessoria rispetto all'attività principale* [i.e., l'erogazione di finanziamenti]", specifica che appare in contrasto con la circostanza che l'attività di gestione di crediti in sofferenza viene svolta sulla base di una apposita autorizzazione e quindi non può considerarsi come attività "*che consente di sviluppare l'attività finanziaria esercitata*" (così nel testo).

Alla luce di quanto sopra, **si chiede di valutare se integrare la Circolare 288, Titolo I, Capitolo 3, Sez. 3, paragrafo 1 per raccordare il contenuto delle Disposizioni 114 con la parte in cui si prevede che tale intermediario può eseguire attività di "*recupero crediti di terzi*".**

Per completezza, segnaliamo infine in I.11.I, paragrafo 2, il primo punto dell'elenco ("*per l'Autorizzazione, il Capitolo 2, Sezione VII ("Autorizzazione degli intermediari finanziari che intendono esercitare l'attività di gestione di crediti in sofferenza in stati dell'unione europea diversi dall'Italia")*") sembra carente di una parte.

1.14 Altre osservazioni

In aggiunta ai punti sopra indicati, si riportano di seguito alcune ulteriori richieste di precisazione in merito a temi già affrontati all'interno delle Disposizioni 114 e segnalazione di refusi:

- (a) Parte prima, capitolo 3, sez. v: alla nota 1 segnaliamo un refuso al termine della frase ("...")
- (b) Parte Prima, Capitolo 5, Sezione VI, par. 4: si prega di **chiarire quale sia il perimetro dei crediti diversi che possono essere gestiti dai gestori di crediti (e.g., utilities, crediti bancari diversi dalle sofferenze mediante esternalizzazione, etc.);**
- (c) Parte Prima, Capitolo 9, Sezione II, Paragrafo 1: **si prega di chiarire se l'obbligo di comunicazione relativo all'intenzione di "*avviare o dismettere una o più delle attività comunicate in occasione dell'autorizzazione*" (lett. e.) faccia riferimento alle attività di cui alla Parte Prima, Capitolo 3, Sezione II (*Attività Esercitabili*) ed, in caso affermativo, se ricomprenda anche le c.d. *attività connesse e strumentali***

(sez. III);

- (d) Parte Seconda, Capitolo 1, Sezione III, Paragrafo 2: **si prega di chiarire se l'obbligo di segnalare in caso di cessione "il numero e l'importo dei crediti ceduti e dei contratti ceduti" si intenda riferito solo a rapporti contrattuali astrattamente ancora in essere o anche a rapporti precedentemente risolti.**

2. Disposizioni di trasparenza

2.1 Informativa ai debitori ceduti – Paragrafo 4, sezione VII-ter (Pag. 100)

2.1.1 Indirizzi rilevanti ai fini dell'invio dell'informativa

Il paragrafo 4 della sezione VII-ter delle Disposizioni di Trasparenza individua il contenuto minimo dell'informativa che tutti gli acquirenti di crediti (incluse banche, intermediari 106 TUB e veicoli di cartolarizzazione ex L. 130/1999) dovranno trasmettere ai debitori ceduti dopo l'acquisto e *prima dell'avvio di azioni di recupero del credito*.

Le disposizioni prevedono un contenuto minimo della comunicazione, sostanzialmente allineato ai contenuti delle c.d. *welcome letter* generalmente impiegate nelle operazioni di cessione. Si rileva, tra gli altri, l'obbligo di indicare che il debitore può presentare un esposto alla Banca d'Italia o all'autorità competente del paese terzo (e.g., per segnalare comportamenti scorretti o errate segnalazioni nella centrale dei rischi).

Il primo paragrafo della sezione sopra citata recita, in linea con il disposto della normativa primaria, che "[il soggetto incaricato della gestione dei crediti], di cui si avvale l'acquirente di crediti in sofferenza per la gestione di tali crediti, dà notizia individualmente al debitore ceduto dell'avvenuta cessione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, dopo la cessione e in ogni caso prima dell'avvio di azioni di recupero del credito successive alla cessione".

Ai fini della consultazione, si segnala che la nota (1) al testo dispone la seguente specifica: "*per azioni di recupero del credito si intendono sia quelle di natura giudiziaria sia quelle extragiudiziali*".

Il principio sotteso a questo chiarimento appare condivisibile, poiché tanto la normativa primaria che il testo stesso della Direttiva NPL non distinguono, ai fini dell'invio della notifica, tra iniziative di recupero dei crediti giudiziali ed extragiudiziali; inoltre, le attività di gestione del credito oggetto di disciplina per mezzo dei Documenti di Consultazione ricomprendono, pacificamente, attività stragiudiziali di recupero (e.g., invio di solleciti di pagamento).

Fermo restando quanto sopra, però, né il testo delle Disposizioni di Trasparenza, né le norme primarie di cui si dà attuazione, chiariscono cosa accada nel caso in cui l'intermediario non possa fornire la prova del mancato recapito della comunicazione di cessione correttamente trasmessa all'ultimo indirizzo disponibile e se ciò possa avere conseguenze sulla valutazione delle condotte degli intermediari ove invece altre attività vadano a buon fine (e.g., rintraccio telefonico).

Sul punto, si ritiene utile una riflessione per chiarire meglio le conseguenze del mancato recapito in caso di anagrafica non aggiornata e comunque per fatti indipendenti dalla volontà del creditore.

Sul punto, appare utile evidenziare che, trattandosi di crediti relativi a posizioni in sofferenza, non sempre i dati dei debitori forniti in sede di cessione possono risultare recentemente aggiornati; inoltre, è utile rammentare che i gestori di crediti non hanno accesso ai dati dell'anagrafe nazionale della popolazione residente e, conseguentemente, non sono in condizione di poter operare aggiornamenti massivi in tempo reale sui dati di residenza.

Di conseguenza, la comunicazione potrebbe non essere recapitata al debitore e/o la stessa potrebbe essere inviata solo dopo che il debitore sia stato rintracciato con altri mezzi.

Sul punto, merita menzione la circostanza per cui la versione finale dell'articolo 114.10 TUB, comma 1, rispetto al testo posto in consultazione dal MEF a gennaio 2024, dispone espressamente che l'intermediario "dà notizia" (e non "comunica") dell'intervenuta cessione, con ciò intendendosi che il mancato recapito dell'informativa non produce effetti pregiudizievoli ascrivibili alla condotta del gestore di crediti con riguardo alle operazioni di recupero del credito. Inoltre, la mancata trasmissione della comunicazione non comporta effetti in termini di *efficacia* della cessione dei crediti (che resta soggetta alle norme civilistiche o speciali che la disciplinano), né sembra assumere rilievo nell'ambito delle procedure giudiziali (che restano regolate dalle relative norme procedurali, cui l'art. 114.10 TUB è estraneo).

A conferma di quanto precede, è lo stesso Legislatore che, nella relazione illustrativa al D.lgs. 116/2024, afferma espressamente che "*Da tale informativa non discendono effetti giuridici (ad esempio, ai fini della efficacia della cessione)*"⁸, con ciò chiarendo, quindi, che l'informativa ex art. 114.10 TUB non influisce sullo svolgimento del rapporto tra gestore di credito, creditore e debitore.

Posto dunque (i) che l'informativa non influisce sull'efficacia della cessione; (ii) che l'informativa non costituisce condizione di procedibilità al recupero forzoso del credito, **si chiede di valutare una modifica/integrazione delle Disposizioni di Trasparenza per prevedere, ad esempio, che la notifica si considera eseguita all'ultimo indirizzo disponibile, e che l'intermediario ha l'obbligo di trasmettere prontamente la notifica di cessione al debitore ceduto ove questi aggiorni la propria posizione anagrafica.**

Tale soluzione interpretativa sembra peraltro perfettamente aderente con il dato dell'articolo 114.10 TUB, comma 2, ai sensi de quale "*L'informativa di cui al comma 1 è effettuata anche ogniqualvolta sia richiesta dal debitore ceduto*"⁹. In tal senso, quindi, l'aggiornamento dell'anagrafica dopo il mancato primo recapito dell'informativa varrebbe come richiesta di nuovo invio (e come tale si giustificerebbe la pronta trasmissione da parte del gestore).

In definitiva, al fine di evitare eccezioni da parte dei debitori in sofferenza, anche solo strumentali, si chiede di precisare che l'invio dell'informativa non costituisce condizione di procedibilità per l'esercizio di attività stragiudiziali e/o giudiziali di recupero.

2.1.2 Esternalizzazione

Dalla lettura dell'articolo 114.10 e delle Disposizioni di Trasparenza emerge come non venga mai espressamente consentito l'invio dell'informativa da parte della società cui è sub-delegato (esternalizzato) il recupero del credito, nel paragrafo 4.

La norma infatti individua i soggetti destinatari (gestori di crediti autorizzati ex art. 114.2 TULPS, banche, intermediari 106 TUB, organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) per il tramite del proprio gestore, SPV di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130. Tuttavia, non viene mai citata la possibilità che la trasmissione di queste informative possa essere esternalizzata (come in verità già avviene nella prassi delle *welcome letter* trasmesse sul mercato).

Da una lettura sistematica delle norme, in verità, la risposta dovrebbe essere affermativa. La riscossione e recupero dei crediti è attività pacificamente esternalizzabile (tanto da parte dei soggetti autorizzati già esistenti – banche, intermediari 106 TUB – che dei nuovi gestori di crediti autorizzati ex art. 114.2 TUB)

⁸ Cfr. Relazione illustrativa, pag. 7.

⁹ La previsione riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 10 comma 2 della Direttiva, il quale riporta il principio poi trasfuso nell'articolato del TUB.

e, d'altronde, le stesse Disposizioni di Trasparenza prevedono che l'informativa di cui all'art. 114.10 TUB prevede che siano comunicati *"il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo o la sede e i recapiti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali"* nonché *"un punto di contatto al quale il debitore può rivolgersi se necessario per ricevere informazioni [...] se del caso, presso i soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali"*. Dell'esternalizzazione pure si fa pacificamente menzione al paragrafo 3 (*Principi generali e disposizioni applicabili*) della stessa Sezione VII-ter che riguarda, più in generale, l'applicabilità ai gestori di altre sezioni delle Disposizioni di Trasparenza.

Considerato quindi che, per effetto dell'attribuzione dell'incarico di riscossione e recupero alla società di recupero stragiudiziale del credito autorizzata ex art. 115 TULPS, l'effettiva relazione tra creditore e debitore avviene tra il debitore e quest'ultima, e che in verità è la stessa informativa ad indicare il *"punto di contatto"*, cioè i riferimenti del soggetto cui trasmettere l'informativa, in pratica non si potrebbe argomentare l'esistenza di alcun pregiudizio in capo al debitore che ricevesse l'informativa per il tramite della società di recupero incaricata.

Tuttavia, considerata la mancanza di una espressa previsione nelle Disposizioni di Trasparenza, non possiamo escludere la possibilità di contestazioni/reclami basati su un'interpretazione formalistica e strettamente letterale del dato normativo.

Alla luce di quanto sopra, dunque, si richiede di valutare una integrazione delle Disposizioni di Trasparenza per chiarire che l'informativa di cui all'articolo 114.10 TUB possa essere trasmessa anche da parte del soggetto cui sono state esternalizzate le attività di gestione (sul presupposto, ovviamente, che tale attività sia stata ricompresa tra quelle oggetto di affidamento).

Con l'ambizione di fornire una più attenta e completa disamina delle osservazioni formulate dall'Associazione rispetto a questi punti, abbiamo ritenuto utile, per maggiore comprensibilità, presentare le osservazioni dell'UNIREC attraverso l'inserimento di note descrittive e di commento nella tavola sinottica di cui alle pagine seguenti, nelle quali vengono approfondite le questioni rappresentate in questo documento.

Le considerazioni che seguono rispecchiano il giudizio dell'Associazione, assistita dai propri consulenti legali, e non ricomprendono valutazioni di policy e/o altro giudizio sulle scelte di merito adottate da Banca d'Italia con riguardo al recepimento della normativa di riferimento.

Commenti al testo posto in consultazione

La tabella di seguito riporta, nella colonna sinistra, il riferimento normativo oggetto di modifiche e posto in consultazione, nella colonna centrale, il commento rispetto al testo in esame, ed infine, nella colonna di destra, la proposta di integrazione, specifica e/o modifica attinente.

UNIREC rimane a disposizione per contribuire con entusiasmo e impegno ad ogni iniziativa afferente le tematiche trattate nel presente documento, con l'ambizione di poter favorire il buon funzionamento e la competitività nel mercato della tutela del credito.



Marcello Grimaldi
Presidente UNIREC

Allegato A – Tavola sinottica

#	RIFERIMENTO	COMMENTO	DOMANDA
DISPOSIZIONI 114			
1	I.2.I, par. 4	Dalla lettura combinata delle modifiche del TUB e delle Disposizioni 114 non risultano individuate le eventuali differenze di disciplina applicabile tra operazioni che si qualificano come cartolarizzazioni ai sensi del Reg. (UE) 2017/2402 ed operazioni cui è applicabile la sola disciplina della L.130/1999.	Chiarire l'ambito di applicazione del D.lgs. 116/2024 escludendo espressamente le operazioni di cartolarizzazione non rientranti nel perimetro di applicazione del Reg. (UE) 2017/2402 (nel senso che la nomina del soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti – master servicer – da parte della società veicolo costituisce in ogni caso completo adempimento di tali norme e che non vi sono peraltro altri adempimenti in caso di cartolarizzazioni <i>monotranche</i>).
2	I.2.I, parr. 2-6	Si ritiene opportuno un chiarimento con riguardo a casi pratici che potrebbero verosimilmente verificarsi, ed in particolare: (1) il caso in cui un intermediario autorizzato ex 115 TULPS acquisti un credito, affidi la gestione ad un gestore 114.2 TUB e poi richieda l'affidamento dell'attività di recupero crediti tramite esternalizzazione; e/o (2) il caso in cui una società veicolo che acquisti crediti ed il gestore autorizzato 114.2 TUB abbiano lo stesso socio (che abbia partecipazioni rilevanti in entrambe).	Valutare un intervento nelle sezioni relative ai conflitti di interesse per (i) sostituire il termine "prevenire" con "gestire" i conflitti di interessi, anche qualora sussistano stretti legami con gli acquirenti di crediti; e (ii) chiarire in via esemplificativa tali modalità di gestione in caso di debitori gestiti con riguardo ai quali siano affidati in gestione crediti di acquirenti diversi e/o di titolarità del gestore autorizzato.
3	I.2.II, par. 1	L'attività del gestore autorizzato ex art. 114.2 TUB può ricomprendere l'acquisto e la gestione per conto proprio (I.2.II, par. 1) ma la stessa deve avvenire "in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti terzi". In linea generale questa restrizione non sembra trovare una ragione espressa nella normativa primaria e nel testo della Direttiva NPL. Inoltre, va rilevato che il concetto di "subordinazione" non è declinato nel testo delle Disposizioni 114 in misura <i>quantitativa o qualitativa</i> .	Riconsiderare la formula impiegata nel paragrafo eliminando il riferimento alla subordinazione, fermo restando che l'intermediario dovrà in ogni caso sottostare alle previsioni del quadro regolamentare applicabile e sempre sul presupposto della completa separazione degli attivi di titolarità del gestore di crediti e delle somme di pertinenza dei propri clienti. In alternativa, si chiede di valutare se chiarire il significato del lemma "subordinazione" nel contesto delle attività svolte dal gestore di crediti in sofferenza.
4	I.2.V, par. 1	La nota 4 al paragrafo 1 non sembra pienamente coerente con il contenuto delle Disposizioni 114 e potrebbe dunque generare potenziali contrasti interpretativi. In particolare la nota potrebbe interpretarsi nel senso che: (a) il gestore autorizzato ex 114 TUB debba necessariamente	Valutare un chiarimento, allo scopo di assicurare conformità con la legislazione primaria e con le altre sezioni delle Disposizioni 114 e consentire in modo inequivoco l'esternalizzazione a terzi della funzione di recupero e riscossione e delle altre attività di gestione di

#	RIFERIMENTO	COMMENTO	DOMANDA
		svolgere l'attività di riscossione e recupero (che è poi la principale attività svolta dalle società autorizzate ex 115 TULPS) e che la stessa non possa essere delegata immediatamente dopo l'avvio delle attività ; e (b) le attività diverse dal recupero crediti in senso stretto (rinegoziazione dei termini e condizioni contrattuali, gestione dei reclami, informativa al debitore) non siano esternalizzabili.	crediti in sofferenza (sia pure entro i limiti dettati dalla Direttiva NPL).
5	I.2.V, par. 4 e I.2.VI, par. 3	Le Disposizioni 114, in linea con i contenuti ed i principi generali della normativa primaria, sono chiare nel prevedere l'applicazione del principio di proporzionalità tanto con riguardo alla predisposizione del programma di attività (I.2.II, par.1) tanto a livello organizzativo e contabile e con riguardo al sistema dei controlli interni (I.5.I, par. 4, I.5.II, par. 2, I.5.III, par. 2). si suggerisce quindi di tenere conto espressamente di tali circostanze ai fini della valutazione condotta dalla Banca d'Italia nel contesto della procedura di autorizzazione.	Valutare l'integrazione delle sezioni I.2.V., par. 4 e I.2.VI, par. 3, allo scopo di rappresentare espressamente che la Banca d'Italia tiene conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle dimensioni della società richiedente, del programma di attività e dell'eventuale richiesta di autorizzazione all'attività transfrontaliera, in applicazione del principio di proporzionalità.
6	I.3.IV, par. 3	Nel testo si fa riferimento all'apertura da parte dell'intermediario di "conti" al plurale, mentre nella Parte Prima Capitolo 2 Sezione III si fa riferimento ad un solo "conto" (singolare).	Valutare una revisione del paragrafo 3 in materia di conti correnti segregati per chiarire quanti conti correnti segregati possano essere aperti da un singolo gestore di crediti in sofferenza e se il termine di un giorno per l'accredito delle somme ricevute in contanti dai debitori valga anche per gli assegni.
7	I.3.V	Mentre le linee di azione in caso di investimento diretto in immobili sono chiare, minore chiarezza è riservata al caso (verosimile nella pratica) di investimento in immobili realizzato tramite una società integralmente collegata, costituita con lo scopo di servire una singola operazione immobiliare o del cliente.	Valutare una revisione della Sezione V per prevedere la possibilità di realizzare l'attività strumentale di gestione di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti direttamente o per il tramite di società interamente controllate dalla società di gestione di crediti in sofferenza o dagli stessi acquirenti di crediti.
8	I.4.VI, par. 3	Allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene opportuna una revisione della formula impiegata per ricomprendere non soltanto le procedure esecutive ma anche i giudizi di cognizione che potrebbero avere ad oggetto i crediti gestiti (e.g., accertamenti negativi, opposizioni, giudizi di accertamento e condanna etc.).	Modificare la parte della definizione relativa alle attività giudiziali, secondo il testo che segue o secondo altra formula equivalente: "avvia e segue lo svolgimento delle procedure giudiziali (di cognizione, e.g., accertamento e condanna, ed esecutive) attribuendo mandato a legali di propria fiducia in nome e per conto dell'acquirente di crediti". Il testo potrebbe essere poi esteso, per completezza, individuando anche altre attività generalmente svolte dal gestore.

#	RIFERIMENTO	COMMENTO	DOMANDA
			Chiarire se l'attività svolta dai gestori autorizzati ex articolo 114 TULPS ricomprenda la "redazione della relazione negativa in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero utilizzabile anche per fini di deducibilità fiscale" e se, sia con riguardo ai crediti in sofferenza che con riguardo all'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli indicati dall'articolo 114.1, lettera a), le attività che possono essere svolte dal gestore di crediti ricomprendano tutte le attività di recupero stragiudiziale previste dall'articolo 115 TULPS.
9	I.5.IV, parr. 1 ss.	Un primo punto di attenzione potrebbe chiarire che tutte le attività di gestione di crediti in sofferenza possono essere esternalizzate, ma non per la totalità dei crediti gestiti, o che in alternativa le diverse attività di gestione dei crediti in sofferenza possono essere tutte oggetto di esternalizzazioni, ma con riguardo a crediti diversi. Inoltre, si potrebbe chiarire se le operazioni descritte all'articolo 114.1, comma 1 lettera b) siano esternalizzabili a soggetti non dotati della licenza di cui all'articolo 115 TULPS.	Specificare (i) i limiti all'attività di esternalizzazione di funzioni aziendali da parte dei gestori di crediti, in particolare se sia possibile esternalizzare contemporaneamente tutte le funzioni relative ad un portafogli di crediti (mantenendo tali funzioni per altri); (ii) chiarire se talune attività possano essere esternalizzate a soggetti non dotati della licenza 115 TULPS.
10	I.5.VI par. 4	Richiesta di chiarimento relativa ad una sezione specifica delle Disposizioni 114.	Chiarire quale sia il perimetro dei crediti diversi che possono essere gestiti dai gestori di crediti (e.g., utilities, crediti bancari diversi dalle sofferenze mediante esternalizzazione, etc.)
11	I.6.IV	Il paragrafo 1.2 sulle "attività esercitabili" specifica che "Nel rispetto delle norme di interesse generale vigenti in Italia e ivi incluse le norme di attuazione della Direttiva (UE) 2021/2167, la succursale può esercitare le attività di gestione di crediti per le quali il gestore di crediti UE è autorizzato nel paese d'origine nei limiti e alle condizioni previste dal Titolo V, Capo II del TUB come attuato dalle presenti disposizioni per i gestori di crediti in sofferenza italiani, nonché dalle disposizioni in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti". Comprendiamo dal riferimento ai limiti previsti dal Titolo V, Capo II che il gestore UE non possa gestire in Italia crediti diversi dalle sofferenze bancarie	Chiarire che i gestori di altri Stati UE possano prestare in Italia attività di gestione esclusivamente con riguardo a crediti in sofferenza.
12	I.9,II, par. 1	Richiesta di chiarimento relativa ad una sezione specifica delle	Chiarire se l'obbligo di comunicazione relativo all'intenzione di "avviare o dismettere una o più delle <u>attività</u> comunicate in occasione

#	RIFERIMENTO	COMMENTO	DOMANDA
		Disposizioni 114.	<i>dell'autorizzazione" (lett. e.) faccia riferimento alle attività di cui alla Parte prima capitolo 3 sezione II (Attività Esercitabili) ed, in caso affermativo, se ricomprenda anche le c.d. attività connesse e strumentali (sez. III)</i>
13	I.10.II, par. 1 e 2	Potrebbero sorgere dubbi interpretativi in merito al contenuto dei paragrafi relativi alle segnalazioni (I.10.II), in quanto non vi è una espressa distinzione delle categorie di crediti soggette a segnalazione (anche se tali obblighi dovrebbero sussistere esclusivamente con riguardo ai c.d. crediti in sofferenza acquistati dopo l'entrata in vigore delle nuove norme).	Chiarire (i) che i crediti in sofferenza oggetto di acquisto prima dell'entrata in vigore delle nuove norme siano esclusi dall'obbligo di affidamento ad un gestore di crediti, come previsto dalla disciplina di rango primario, ma (ii) che gli stessi possono essere affidati ad un gestore di crediti, senza che ciò comporti l'obbligo di esecuzione delle segnalazioni di vigilanza e della partecipazione alla centrale rischi con riguardo a tali crediti.
14	I.10.II, par.6	Richiesta di chiarimento relativa ad una sezione specifica delle Disposizioni 114.	Specificare che il bilancio oggetto di trasmissione non segue schemi particolari propri della normativa bancaria, ma si sostanzia nell'ordinario bilancio civilistico oggetto di revisione. Si chiede di chiarire altresì che non sono dovuti schemi di bilancio riclassificato o altre elaborazioni di dati.
15	I.11.I e I.11.II	L'attività di gestione dei crediti in sofferenza può essere svolta anche dagli intermediari autorizzati 106 TUB. Le Disposizioni 114 tengono conto di tali previsioni prevedendo una disciplina specifica (I.11.I e II.1.II) che individua il complesso delle norme applicabili. Questo sistema di disposizioni, però, sembra porsi formalmente in contrasto con il contenuto della circolare 288, Titolo I, Capitolo 3, Sez. 3, paragrafo 1, nella parte in cui individua il "recupero crediti di terzi" tra le c.d. attività connesse	Integrare la Circolare 288, Titolo I, Capitolo 3, Sez. 3, paragrafo 1 per ricordare il contenuto delle Disposizioni 114 con la parte in cui si prevede che tale intermediario può eseguire attività di "recupero crediti di terzi"
16	II.1.III, par. 2	Richiesta di chiarimento relativa ad una sezione specifica delle Disposizioni 114.	Chiarire se l'obbligo di segnalare in caso di cessione "il numero e l'importo dei crediti ceduti e dei contratti ceduti" si intenda riferito solo a rapporti contrattuali astrattamente ancora in essere o anche a rapporti precedentemente risolti.
DISPOSIZIONI DI TRASPARENZA			

#	RIFERIMENTO	COMMENTO	DOMANDA
17	Sez. VII-ter, par. 4	la nota (1) al testo dispone la seguente specifica: “per azioni di recupero del credito si intendono sia quelle di natura giudiziaria sia quelle extragiudiziali”. Né il testo delle Disposizioni di Trasparenza, né le norme primarie di cui si dà attuazione, chiariscono cosa accada nel caso in cui l’intermediario non possa fornire la prova del mancato recapito della comunicazione di cessione correttamente trasmessa all’ultimo indirizzo disponibile e se ciò possa avere conseguenze sulla valutazione delle condotte degli intermediari ove invece altre attività vadano a buon fine.	Valutare una modifica/integrazione delle Disposizioni di Trasparenza per prevedere, ad esempio, che la notifica si considera eseguita all’ultimo indirizzo disponibile, e che l’intermediario ha l’obbligo di trasmettere prontamente la notifica di cessione al debitore ceduto ove questi aggiorni la propria posizione anagrafica.
18	Sez. VII-ter, par. 4	Dalla lettura dell’articolo 114.10 e delle Disposizioni di Trasparenza emerge come non venga mai espressamente consentito l’invio dell’informativa da parte della società cui è sub-delegato (esternalizzato) il recupero del credito. Un chiarimento in merito eviterebbe contestazioni strumentali.	Valutare una integrazione delle Disposizioni di Trasparenza per chiarire che l’informativa di cui all’articolo 114.10 TUB possa essere trasmessa anche da parte del soggetto cui sono state esternalizzate le attività di gestione (sul presupposto, ovviamente, che tale attività sia stata ricompresa tra quelle oggetto di affidamento).